

Il presente Statuto è stato adottato ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30 maggio 1991, esecutiva dal Co.Re.Co. Sezione di Lecco in data 20 settembre 1991 atti n. 10986.

È stato modificato ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 20 gennaio 1993, esecutiva dal Co.-Re.Co. Sezione di Lecco in data 1 marzo 1994 atti n. 11842.

È stato adeguato ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 22 febbraio 1994 esecutiva dal Co.Re.-Co. Sezione di Milano in data 14 aprile 1994 atti n. 20663.

•

S T A T U T O

•

INDICE

**Capo I
Principi generali**

- Art. 1 – Autonomia statutaria e finanziaria
- Art. 2 – Deliberazione dello Statuto e sue modifiche
- Art. 3 – Forme di partecipazione del Comune alla programmazione socio-economica ed alla pianificazione territoriale dello Stato, della Regione e della Provincia

**Capo II
Istituti di partecipazione**

- Art. 4 – Partecipazione popolare
- Art. 5 – Rapporti fra il Comune e le forme associative
- Art. 6 – Adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive
- Art. 7 – Forme di consultazione della popolazione
- Art. 8 – Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
- Art. 9 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

**Capo III
Il Comune**

- Art. 10 – Funzioni del Comune

Capo IV

- Art. 11 – Servizi pubblici locali
- Art. 12 – Azienda speciale
- Art. 13 – Istituzione

**Capo V
Forme associative e accordi di programma**

- Art. 14 – Convenzioni
- Art. 15 – Consorzi
- Art. 16 – Accordi di programma

**Capo VI
Organi del Comune**

- Art. 17 – Organi del Comune
- Art. 18 – Il Consiglio Comunale
- Art. 19 – Commissione Consiliare
- Art. 20 – La Giunta Comunale
- Art. 21 – Elezione del Sindaco e della Giunta
- Art. 22 – Competenze del Sindaco
- Art. 23 – Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 24 – Vice Sindaco e Assessore Anziano
- Art. 24-bis – Pari opportunità
- Art. 24-ter – Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 25 – Mozione di sfiducia e revoca degli Amministratori

**Capo VII
Uffici e personale**

- Art. 26 – Organizzazione degli Uffici e del personale
- Art. 27 – Stato giuridico e trattamento economico
- Art. 28 – Segretario Comunale
- Art. 29 – Responsabilità del Segretario Comunale

**Capo VIII
Finanza e contabilità**

- Art. 30 – I contratti del Comune
- Art. 31 – Il Collegio dei Revisori del Conto

**Capo IX
Responsabilità**

- Art. 32 – Disposizioni in materia di responsabilità
- Art. 33 – Disposizioni in materia di responsabilità
- Art. 34 – Disposizioni in materia di responsabilità
- Art. 35 – Disposizioni in materia di responsabilità

**Capo X
Pubblicità dello Statuto e sua entrata in vigore**

- Art. 36 – Rinvio
 - Art. 37 – Pubblicità dello Statuto e sua entrata in vigore
-

**Capo I
Principi generali**

Art. 1 – Autonomia statutaria e finanziaria

1. Il Comune di Margno fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Como.

2. Il Comune di Margno è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi e nei limiti della Costituzione secondo le leggi nazionali e regionali e secondo il presente Statuto.

3. Il Comune di Margno gode di autonomia nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, così come previsti dall'articolo 128 della Costituzione.

4. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione dell'ente; determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli Uffici e dei servizi pubblici; le forme di collaborazione con la Provincia ed i Comuni, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

5. Nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del presente statuto, il Comune adotta i regolamenti ivi previsti.

Art. 2 – Deliberazione dello statuto e delle sue modifiche

1. Lo Statuto è deliberato secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed approvato dal Consiglio Comunale ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'articolo trentadue della stessa legge.

2. Le disposizioni relative alla deliberazione dello Statuto, si applicano anche alle modifiche dello stesso, ai sensi del già citato terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 3 – Forme di partecipazione del Comune alla programmazione socio-economica ed alla pianificazione territoriale dello Stato, della Regione e della Provincia

1. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli

obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione, secondo forme e modalità stabilite con legge regionale. A tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e coordina.

4. Il Comune utilizza criteri e procedure, stabiliti con legge regionale, per la formazione e la attuazione degli atti e degli atti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali, secondo le norme dettate dalla legge regionale.

Capo II **Istituti di partecipazione**

Art. 4 – Partecipazione popolare

1. Il Comune esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica economica della comunità locale.

2. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.

3. Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio che non abbiano fine di lucro, con finalità sociale nel campo del servizio alla persona e con scopi di umana solidarietà, nonché per la tutela e la valorizzazione del Comune e di tutti i cittadini, è elemento fondamentale per le politiche locali.

4. Il Comune tende quindi a valorizzare le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione che abbiano le finalità di cui al precedente comma.

5. Il presente Statuto disciplina il rapporto fra tali forme associative ed il Comune secondo quanto stabilito dal successivo articolo 5.

6. Il presente Statuto disciplina, inoltre, le forme di partecipazione dei cittadini interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

7. Il presente Statuto disciplina altresì:

- le forme di consultazione della popolazione;
- le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché le garanzie per il loro tempestivo esame secondo quanto disposto dai successivi articoli 7, 8 e 9.

Art. 5 – Rapporti fra il Comune e le forme associative

1. Al fine di ottenere chiarezza di rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, è necessario che la stessa abbia la conoscenza dell'esistenza delle libere forme associative indicate dal primo comma dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e che le stesse effettivamente l'espressione della partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal scopo, le forme associative definite nel terzo comma del precedente articolo 4, che intendano operare secondo i fini ivi esplicativi, devono presentare istanza al Comune, sottoscritta dal o dai rappresentanti della medesima; nella istanza devono essere indicati i fini che si propone la forma associativa, l'elenco dei cittadini, che devono essere residenti nel Comune, che operano all'interno della stessa, nonché i nominativi di coloro che l'assemblea dei partecipanti ha democraticamente indicato quali rappresentanti della associazione, allegando all'istanza un documento sottoscritto dagli stessi cittadini partecipanti alla assemblea, dal quale risultino le predette indicazioni.

3. La Giunta Comunale, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza al Comune, dovrà registrare dette forme associative previa verifica dei requisiti di cui al comma precedente.

4. Trascorsi i 120 giorni di cui al precedente terzo comma, senza che la Giunta Comunale abbia deliberato sull'argomento, l'istanza si intende accettata.

5. Le forme associative, le cui istanze sono state accettate anche per decorrenza dei termini, dovranno, ogni anno, dalla loro accettazione, comunicare al Comune se vi sono state variazioni nella rappresentanza delle stesse; la mancata comunicazione, anche in merito alla negativa e variazione della rappresentanza, comporterà la decadenza della forma associativa dai diritti definiti nel presente e nei successivi articoli.

6. Le forme associative come sopra determinate, hanno accesso alle strutture Comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione alla attività comunale; l'accesso agli atti comunali, è determinato dal regolamento di cui al successivo articolo 10.

7. Le stesse forme associative hanno la possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono, nonché possono, in accordo con la Giunta, collaborare per l'acquisizione del parere in ordine agli argomenti in discussione.

8. Il Comune provvederà a mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni di cui al presente articolo, siano poste in condizioni di operare al meglio.

Art. 6 – Adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive

1. Quando il Comune intende adottare atti che vadano ad incidere su situazioni giuridiche soggettive, è necessario che i titolari di tale diritto siano opportunamente posti in condizioni di tutelarli.

2. A tale scopo, il Sindaco provvederà ad informare, con raccomandata A.R. il titolare del diritto, delle intenzioni dell'Amministrazione.

3. Entro venti giorni dal ricevimento dell'informazione, di cui al precedente comma, lo stesso titolare del diritto, potrà presentare proprie osservazioni o proposte, con esclusione di quelle che possono danneggiare altri titolari soggettivi simili.

4. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, non potranno deliberare su questioni rientranti nella casistica del presente articolo senza che sia conclusa la procedura di cui ai precedenti commi: secondo e terzo.

5. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, nel deliberare in ordine all'argomento, dovranno anche decidere sulle eventuali osservazioni o proposte avanzate dal titolare del diritto esplicandone le motivazioni.

Art. 7 – Forme di consultazione della popolazione

1. Quando l'Amministrazione Comunale intende adottare atti di assemblee pubbliche anche su base di quartiere o di frazione; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate e si dovrà anche provvedere alla distribuzione ai presenti, durante la assemblea, della relativa documentazione.

2. L'Amministrazione Comunale, nell'adottare i predetti atti, dovrà tenere in debito conto le risultanze delle predette assemblee, quando le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della collettività e con criteri di buona amministrazione, oltre che sotto il profilo finanziario.

Art. 8 – Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Tutti i cittadini, nonché le forme associative di cui al precedente articolo 5, possono presentare al Comune, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere inter-

venti per la miglior tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale.

2. Il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi, con atto motivato, sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 120 giorni dalla loro presentazione.

3. Se il termine previsto al precedente secondo comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 9 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetti di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento che dovrà essere emanato nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Regolamento predetto dovrà assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

3. Il Regolamento stesso individuerà i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detterà norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, come previsto dalla già richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Regolamento dovrà assicurare il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

5. L'Amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle associazioni di volontariato e alle associazioni riconosciute ai sensi del presente Statuto.

Capo III Il Comune

Art. 10 – Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le norme stabilite da leggi statali o regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Statuto o dalla Regione.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il terreno comunale.

3. Inoltre, le funzioni del Comune riguardano i seguenti settore organici, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze:

- servizi sociali;
- assetto ed utilizzazione del territorio;
- sviluppo economico.

4. Il Comune attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per meglio esercitare le proprie funzioni.

5. Il Comune gestisce servizi di competenza statale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Il Comune collabora con la Provincia, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento, nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

Capo IV Servizi comunali

Art. 11 – Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubbli-

ci nell'ambito delle proprie competenze che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, ricorrendo, in relazione alle diverse situazioni, alle forme previste dal terzo comma dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Consiglio Comunale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di gestione dopo aver approfonditamente valutato tutte le implicazioni in ordine sociale ed economico.

Art. 12 – Azienda speciale

1. L'azienda speciale di cui al punto c) del terzo comma dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è ente strumentale del Comune con personalità giuridica e autonoma imprenditoriale.

2. L'azienda speciale si disciplina, con proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Con la deliberazione di istituzione dell'azienda speciale, il Comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'azienda e alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'azienda.

4. Gli organi dell'azienda sono:

- il Consiglio di amministrazione composto da sei membri;
- il Presidente;
- il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il Presidente dell'azienda viene eletto dal Consiglio Comunale; risulta eletto il candidato che raggiungerà la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Subito dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio comunale eleggerà il Consiglio di Amministrazione; risulteranno eletti i sei candidati che raccoglieranno il maggior numero di voti.

7. Il Direttore verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda e svolgerà anche le funzioni di Segretario dello stesso.

8. Il Consiglio Comunale approva i seguenti atti fondamentali dell'azienda speciale:

- Statuto e Regolamenti e loro variazioni;
- Bilanci di previsione e loro variazione;
- Atti programmatici;
- Conto consuntivo;
- Pianta Organica e sue variazioni.

9. Il Comune esercita la vigilanza sull'azienda speciale e ne verifica i risultati della gestione.

10. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'azienda non indirizzi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, revocherà la nomina degli amministratori e provvederà, nella stessa seduta, alla nomina di nuovi amministratori secondo le norme dettate dai precedenti commi.

La stessa norma verrà applicata nel caso di non approvazione del Bilancio di previsione o del Conto Consuntivo.

11. Ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano agli Amministratori dell'azienda speciale la revoca o la sfiducia costruttiva.

Art. 13 – Istituzione

1. L'istituzione di cui al punto d) del terzo comma dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale e con autonomia gestionale.

2. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune.

3. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione, il Comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'istituzione e alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione composto di sei membri;
- Il Presidente;
- Il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Comunale; risulterà eletto il candidato che raggiungerà la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Subito dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale eleggerà il Consiglio d'Amministrazione; risulteranno eletti i sei candidati che raccoglieranno il maggior numero di voti.

7. Il Regolamento Comunale disciplina l'organizzazione interna dell'istituzione.

8. Il Comune esercita la vigilanza sull'istituzione e ne verifica i risultati della gestione.

9. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'istituzione non uniformi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, revocherà la nomina degli amministratori e provvederà, nella stessa seduta, alla nomina di nuovi amministratori secondo le norme dettate dai precedenti commi. La stessa norma verrà applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

10. Ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano agli amministratori dell'istituzione la revoca o la sfiducia costruttiva.

Capo V

Forme associative e accordi di programma

Art. 14 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni presuppongono l'individuazione di servizi o delle funzioni che possono essere meglio gestiti in tal forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.

3. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto alle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare, con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 15 - Consorzi

1. Il Comune può costituire un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge e del precedente articolo 14.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica ed uno Statuto adottato dai Consigli degli Enti Locali che ad esso partecipano a maggioranza assoluta dei componenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Anche la convenzione deve essere approvata con le stesse modalità.

3. Gli organi del Consorzio sono:

- L'Assemblea come determinata dal quinto comma dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

4. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio che sono:

- Il Bilancio di previsione e le sue variazioni;
- I programmi di intervento e le loro variazioni;
- Il Conto Consuntivo;
- Il Regolamento e la Pianta Organica e le loro variazioni;
- Gli atti di nomina degli organi.

5. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. I Consorzi costituiti divengono giuridicamente esistenti nel momento in cui, dopo che abbiano acquisito l'esecutività tutte le deliberazioni di approvazione delle convenzioni e dello Statuto del Consorzio, la convenzione medesima venga sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Comuni e Province partecipanti.

7. Si richiama il sesto comma dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che fa divieto di costituire più di un Consorzio fra gli stessi Comuni e Province.

Art. 16 - Accordi di programma

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere e di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere «accordi di programma».

2. Qualora si presentino le condizioni predette, previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Sindaco promuove la conclusione dei sopra citati accordi di programma e li approva con atto formale.

3. L'atto di cui sopra ed il conseguente accordo di programma devono essere assunti nel rispetto delle norme di cui al citato articolo 27 della legge citata n. 142 e della circolare ministeriale esplicativa.

4. L'accordo per il quale è richiesto il consenso unanime dei partecipanti, potrà stabilire le modalità di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti e ogni altro aspetto.

5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dal sesto comma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Capo VI

Organi del Comune

Art. 17 - Organi del Comune

1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 30 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono organi del Comune:

- Il Consiglio Comunale;
- La Giunta Comunale;
- Il Sindaco.

Art. 18 - Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale sarà disciplinato da apposito Regolamento che, nell'ambito della legge stabilirà le procedure relative alle commissioni consiliari, al diritto di informazione dei consiglieri per l'espletamento del loro mandato, il diritto di iniziativa, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni, la richiesta di convocazione da parte dei consiglieri comunali e del Consiglio Comunale sia utile per un migliore, snello e proficuo lavoro del Consiglio Comunale.

Le competenze del Consiglio Comunale sono elencate nel II comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Non spetta più al Consiglio provvedere alle nomine ma solamente definire gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 19 – Commissione Consiliare

1. Possono essere istituite le Commissioni consiliari, costituite nell'ambito del Consiglio Comunale con criterio proporzionale. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero e le materie di competenza delle Commissioni, il numero dei componenti delle stesse e ne disciplina la organizzazione e le forme di lavoro.

Art. 20 – La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori.

2. Possono essere eletti ad Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Per essere eletti Assessori i suddetti cittadini devono inoltre:

a) essere in possesso di comprovate competenze tecnico-professionali corrispondenti alle materie, di cui, su delega del Sindaco devono essere preposti;

b) essere in possesso di riconosciute doti di imparzialità ed obiettività;

c) non essere stati candidati alle elezioni del Consiglio Comunale che li dovrà eleggere.

La Giunta è l'organo di governo del Comune. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Le competenze della Giunta sono definite dalla legge, alla Giunta viene rimessa interamente la responsabilità gestionale.

Art. 21 – Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del mandato eleggibile.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

A causa delle dimissioni, impedimenti permanenti, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tale caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello svolgimento del Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, come precisato dalla circolare ministeriale esplicativa della legge.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al precedente primo comma.

4. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto ai sensi di quanto disposto dal IV comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Le convocazioni dei consiglieri comunali per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono disposte come previsto dal V comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e le adunanze sono presiedute dal Consigliere anziano.

6. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori, comportano la decadenza della rispettiva Giunta. Tale decadenza ha effetto dall'elezione della nuova Giunta.

Art. 22 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, previa diffida, provvede il Prefetto.

3. Lo stesso Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco è inoltre competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, secondo i fini e con le limitazioni previste dal III comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Al Sindaco spetta di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi (art. 13 legge 25 marzo 1993 n. 81).

Art. 23 – Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle azioni di cui al primo comma dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e adotta gli atti previsti dal secondo comma dello stesso articolo.

2. Il Sindaco, nello svolgimento delle proprie attribuzioni nei servizi di competenza dello Stato, deve attenersi alle norme dettate dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 24 – Vice Sindaco e Assessore Anziano

1. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento; il Vice Sindaco deve essere scelto fra gli Assessori.

2. Della nomina devono essere informati il Prefetto, la Giunta e il Consiglio Comunale.

3. Il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita anche le funzioni previste dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142 relativo alle attribuzioni nei servizi di competenza statale.

4. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Il Sindaco può delegare in tutto o in parte l'esercizio di proprie competenze al di fuori di quanto previsto dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142 agli Assessori. Il Sindaco può inoltre delegare l'assunzione dei singoli atti o categorie di atti di sua competenza.

Art. 24-bis – Pari opportunità

In adempimento all'art. 27 l.r. n. 81 del 25 marzo 1993 si stabilisce che nell'ambito della Giunta Comunale e delle Commissioni Comunali, nessuno dei due sessi può essere di norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 24-ter – Divieto di incarichi e consulenze

Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 25 – Mozioni di sfiducia e revoca degli Amministratori

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta e del Sindaco, non ne comporta le dimissioni. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri e deve essere motivata. La mozione viene messa in discussione prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si provvede allo svolgimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio.

**Capo VII
Uffici e personale**

Art. 26 – Organizzazione degli Uffici e del personale

1. La capacità di autoorganizzazione deriva dall'autonomia statutaria e finanziaria.

2. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti:

- la dotazione organica del personale;
- l'organizzazione degli uffici e dei servizi,

in conformità ai criteri ed ai principi definiti dal presente Statuto.

3. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione, mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.

4. Costituisce altresì elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo della efficienza e dell'efficacia.

5. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:

- l'attività per progetti;
- il metodo della programmazione;
- l'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori degli uffici e dei servizi;
- la mobilità interna del personale;
- il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;
- l'applicazione del principio della democrazia organizzativa;

- la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi;

- le conferenze di servizio;
- la formazione permanente del personale.

6. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa.

7. In particolare, saranno adottati metodi e tecniche per:

- il controllo di gestione;
- la contabilità analitica;
- l'automazione negli uffici e nei servizi.

8. Il Comune informerà i rappresentanti di lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 27 – Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali secondo quanto stabilito dalla Legge.

2. Il Comune, secondo quanto definito dal presente

Statuto e secondo il proprio ordinamento nonché nel rispetto della normativa vigente, disciplina le modalità di conferimento della titolarità degli Uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

3. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo provvedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

4. È istituita una commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato, all'inizio di ogni anno, dal personale comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 28 – Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, che opera secondo quanto stabilito dall'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Segretario comunale dipendente dal Sindaco e, nel rispetto delle direttive impartitegli dallo stesso, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Presiede le Commissioni di gara e di concorsi.

Art. 29 – Responsabilità di gara e di concorsi

1. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio Comunale, deve essere corredata dal parere del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità; i pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui il Comune non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.

3. Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al primo comma, unitamente al funzionario preposto, laddove esista.

**Capo VIII
Finanza e contabilità**

Art. 30 – I contratti del Comune

1. La stipulazione dei contratti del Comune deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante i contenuti previsti dal primo comma dell'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e cioè:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti per l'amministrazione dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune si attiene, altresì, alla normativa CEE in materia di contratti vigente nell'ordinamento italiano.

3. Il Comune provvede a regolare la materia con apposito regolamento.

Art. 31 – Il Collegio dei Revisori del conto

1. Il Consiglio Comunale elegge un Revisore del conto, a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al successivo comma.

2. Il Revisore del conto deve essere scelto:

- a) tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali del conto;
- b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

5. Il Revisore, in conformità al presente Statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare relativa all'esame del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il Revisore del conto risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferirà immediatamente al Consiglio Comunale.

Capo IX Responsabilità

Art. 32 – Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato secondo quanto previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 33

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli Amministratori e i dipendenti predetti per la responsabilità di cui al comma precedente sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco e il Segretario Comunale ove vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti i responsabili di servizio dipendenti dai fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile ad un Amministratore o al Segretario Comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 34

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino a terzi un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente, si rivale contro costoro a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del I comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave, ferme restando le responsabilità più gravi previste da leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministrazione o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune sono responsabili in solido il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 35

1. Il Comune quando soccorra l'esigenza di tutelare i propri diritti ed interessi assicura, sin dall'apertura del procedimento il patrocinio legale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco, ai Membri delle Commissioni Comunali purché deliberanti e ai dipendenti comunali che per fatti od atti connessi all'espletamento delle loro funzioni vengono a trovarsi direttamente implicati in vertenze di carattere civile o penale fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave di cui al precedente art. 34.

2. La tutela sarà assicurata con la scelta di un legale di comune gradimento e avrà luogo nelle suddette vertenze per ogni stato e grado di giudizio a condizione che non sussista conflitto di interessi tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto cui il patrocinio è destinato.

3. L'assistenza legale comporterà l'assunzione a carico del Comune di ogni onere connesso alla difesa dei soggetti interessati.

4. In caso di condanna definitiva per fatti commessi per dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'Amministrazione e dal dipendente che ha beneficiato dell'assistenza tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 36 – Rinvio

Per quanto non contemplato dal precedente Statuto valgono le norme contenute nella Legge 8 giugno 1990 n. 142, nel Testo Unico che verrà emanato ai sensi del 3° comma dell'art. 64 della Legge stessa, nella Legge 25 marzo 1991 n. 81 e nella legge 15 ottobre 1993 n. 415, per quanto applicabile.

Capo X Pubblicità dello Statuto e sua entrata in vigore

Art. 37 – Pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto, nonché le sue modificazioni, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto, nonché le sue modificazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.